



COMUNICATO STAMPA n. 29/26

Lussemburgo, 5 marzo 2026

Sentenza della Corte nella causa C-150/24 | [Aroja]¹

Rimpatrio delle persone il cui soggiorno è irregolare: al fine di calcolare il periodo massimo di trattenimento, occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati sulla base di un'unica e medesima decisione di rimpatrio

Un cittadino marocchino, entrato illegalmente in Finlandia nel settembre 2022, mentre sussisteva, a suo carico, un divieto di ingresso nell'area Schengen, è stato posto in trattenimento quattro volte dalle autorità di tale Stato membro, in vista del suo allontanamento verso il suo paese d'origine.

La legittimità di uno di tali periodi di trattenimento, dall'11 settembre 2023 al 18 gennaio 2024, è esaminata dai giudici finlandesi poiché, in tale momento, il periodo massimo iniziale di sei mesi, previsto dalla direttiva rimpatri², poteva risultare superato, tenuto conto dei periodi di trattenimento precedenti.

Adita in ultima istanza, la Suprema Corte finlandese ha interpellato la Corte di giustizia sul calcolo del periodo massimo di trattenimento e sul controllo giurisdizionale del suo superamento.

La Corte ritiene che, al fine di determinare se il periodo massimo di trattenimento sia raggiunto, **occorre sommare tutti i periodi di trattenimento effettuati in uno Stato membro in vista dell'esecuzione di un'unica e medesima decisione di rimpatrio**. Essa precisa che né il fatto che tali periodi siano intervallati da periodi di libertà né un cambiamento delle circostanze di fatto riferite all'interessato fanno ricominciare un nuovo termine di trattenimento.

Tuttavia la Corte sottolinea che gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva rimpatri ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale. La direttiva non impedisce neppure agli Stati membri di irrogare sanzioni, anche penali, alle persone la cui procedura di rimpatrio sia conclusa e il cui soggiorno rimanga comunque irregolare senza un giustificato motivo.

Per quanto riguarda il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi la Corte ricorda che ogni decisione di proroga deve essere oggetto di controllo giurisdizionale da parte di un'autorità giudiziaria. Poiché tale controllo è obbligatorio, **esso non può dipendere dalla domanda della persona trattenuta**. Inoltre, esso non deve necessariamente essere effettuato prima che tale periodo massimo sia raggiunto, ma **deve svolgersi entro il più breve tempo possibile successivamente all'adozione della decisione di proroga**.

L'assenza di tale controllo giurisdizionale non implica automaticamente il rilascio immediato del cittadino di cui trattasi. In effetti, finché le condizioni sostanziali del trattenimento, come previste dalla direttiva rimpatri, sono soddisfatte, **il superamento del periodo massimo iniziale di sei mesi non impone l'annullamento della decisione di proroga né la cessazione del trattenimento**³.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale

sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



¹ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

² Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, della [direttiva 2008/115/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento che non può superare i sei mesi. L'articolo 15, paragrafo 6, precisa che gli Stati membri non possono prolungare tale periodo massimo di trattenimento salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischi di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato o dei ritardi nel ricevimento della necessaria documentazione dai paesi terzi. Pertanto, in ogni caso, il trattenimento a fini d'allontanamento non può eccedere i 18 mesi.

³ Il rilascio immediato sarebbe necessario soltanto se la durata massima di trattenimento prevista ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2008/115 fosse raggiunta.